

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3347

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **MACRELLI, DE MARZI FERNANDO, BABBI**

Presentata il 20 ottobre 1961

**Abrogazione della legge 30 ottobre 1940, n. 1724,
concernente la disciplina della vendita della camomilla**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 30 ottobre 1940, n. 1724, sulla disciplina della raccolta e della vendita della camomilla sottopone ad un rigoroso e complesso sistema il controllo di carattere tecnico, la produzione, il commercio e la confezione della camomilla, stabilendo che i diversi tipi di camomilla debbono corrispondere alle caratteristiche fissate da apposita tabella allegata alla legge.

La legge era forse ispirata allo scopo di favorire, attraverso un più accurato e razionale sistema di selezione, la produzione nazionale del prodotto in modo da fronteggiare quantitativamente il fabbisogno del consumo interno e qualitativamente la concorrenza straniera.

Se tali esigenze potevano forse spiegare allora il provvedimento legislativo, le attuali condizioni di mercato e le più recenti tecniche produttive ne sconsigliano certamente il mantenimento in vigore.

Basti considerare il fatto che tutti i produttori italiani hanno attualmente giacente ancora tutta la produzione del 1960-61, mentre le varie industrie italiane, per l'impossibilità di utilizzare il nostro prodotto in

conseguenza delle norme contenute nella legge, sono attualmente costrette a rivolgersi ai mercati esteri per fronteggiare i loro approvvigionamenti.

Va pure considerato che la produzione nazionale presenta ottimi requisiti naturali, mentre quella di importazione, classificabile ai migliori tipi secondo la tabella annessa alla vigente legge, contiene una percentuale in olii essenziali assai irrisoria e, comunque, assai inferiore al tipo meno appariscente della nostra produzione e che per la nostra legge è classificata come « corrente », se non addirittura inclassificabile e quindi vietata alla vendita. Inoltre non vi è oggi più alcun particolare motivo che giustifichi una regolamentazione della materia, quando vi sono sul mercato miriadi d'altri prodotti a più largo consumo, la cui genuinità dovrebbe essere veramente garantita e per i quali invece non si è ritenuto fin'ora di inquadrali in particolari norme legislative.

Per i suesposti motivi si ritiene opportuno che la produzione, la raccolta ed il commercio della camomilla siano liberalizzati e quindi si propone la abrogazione della legge 1940, n. 1724.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La legge 30 ottobre 1940, n. 1724, è abrogata.